

Abitazione Principale

L' IMU si applica anche **sull'abitazione principale**, nonché sulle **pertinenze** della stessa, definita dal citato art.13 come "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile**.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Con proprio Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.10.2012, sono state **assimilate all'abitazione principale** le unità immobiliari e le relative pertinenze (così come individuate dall'art.13, comma 2 del D.L. 201/2011) **possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata**.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il sogetto passivo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'ufficio stesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che permangano tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio. Nel caso in cui non dovessero più ricorrere le condizioni di cui sopra, dovrà esserne data comunicazione al Comune.

ATTENZIONE:



Ai fini della corretta identificazione dell'abitazione principale e pertinenze della stessa, con Delibera di C.G. n. 47 del 30.10.2012 ha disposto la presentazione della dichiarazione nelle seguenti ulteriori casistiche:

- a) per l'identificazione della "unità immobiliare pertinenziale all'abitazione principale" nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari classificate con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) per l'identificazione della "unità immobiliare destinata ad abitazione principale" nel caso in cui il soggetto passivo detenga il possesso di più unità immobiliari censite separatamente e distintamente.

Detrazioni per Abitazione Principale

Il Comune di Monteciccardo ha confermato le detrazioni stabilite dalle norme vigenti.

Con l'introduzione dell'IMU sperimentale **per l'abitazione principale** del soggetto passivo e del suo nucleo familiare, nonché **per le relative pertinenze** si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 60% e 40%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione spettante al soggetto passivo è maggiorata di **€ 50,00 euro per ciascun figlio** del medesimo, purché di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 con la precisazione che **l'importo complessivo della detrazione**, sommato alla maggiore detrazione prevista per i figli, se spettante, **non potrà superare l'importo complessivo di € 600,00**.

La **detrazione per abitazione principale** si applica anche:

➤ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ERAP) con **esclusione della maggiorazione per i figli**; si precisa che secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare 3DF del 18.05.2012 non si applica la quota statale del tributo;

➤ all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto assimilata ad abitazione principale con proprio Regolamento Comunale IMU (Art.5); si precisa che secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare 3DF del 18.05.2012 non si applica la quota statale del tributo.